



Comune di Siziano



Comune di Torrevecchia Pia



Comune di Vidigulfo

PARCO LOCALE D'INTERESSE SOVRACOMUNALE DEL "LAMBRO MERIDIONALE E TICINELLO"

REGOLAMENTO

art. 1- INDIRIZZI GENERALI

Il Parco Locale d'Interesse Sovracomunale (P.L.I.S.) "Lambro Meridionale e Ticinello" è stato istituito con deliberazione della Provincia di Pavia n. 10 del 15/01/2009, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 30/11/1983 n. 86, e comprende parti del territorio dei Comuni di Siziano, Torrevecchia Pia e Vidigulfo;

Gli obiettivi del parco sono:

- la conservazione del paesaggio e degli ambienti naturali esistenti;
- la tutela e la salvaguardia della biodiversità faunistica e botanica;
- il recupero delle aree degradate o abbandonate;
- la salvaguardia degli ambiti agricoli a beneficio dell'agricoltura in armonia con la tutela dell'ambiente;
- il raggiungimento di una migliore qualità delle acque degli ambiti fluviali presenti;
- la fruizione sociale del territorio, per il tempo libero e la ricreazione, secondo livelli di utilizzo in armonia con l'ambiente protetto;
- l'integrazione fruitiva e funzionale fra area protetta e insediamenti esistenti;
- il raccordo tra le diverse aree protette con corridoi verdi e percorsi di fruizione;
- la promozione, la conoscenza e lo studio dell'area anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e delle associazioni presenti sul territorio.

Ogni intervento, in quest'ambito territoriale, deve essere finalizzato alla tutela delle predette caratteristiche e alla prevenzione degli effetti nocivi d'origine antropica, in un'ottica educativa e culturale aperta anche all'esercizio di attività sportive e ricreative con le modalità e i limiti posti dal presente Regolamento.

art. 2 - MODALITÀ DI GESTIONE

La gestione del Parco è affidata alla Conferenza dei Sindaci che si avvale dell'Ufficio dell'Ente Gestore secondo le modalità stabilite dalla Convenzione sottoscritta dai Comuni di Siziano, Torrevecchia Pia e Vidigulfo in data

art. 3 - FRUIBILITÀ

Il Parco è accessibile a tutte le persone in forma singola e/o associata, nel rispetto del presente Regolamento e per le finalità di cui all'art. 1.

Le Associazioni senza fine di lucro che intendono fruire del Parco in modo continuativo devono sottoscrivere specifiche convenzioni con l'Ente Gestore del Parco.

art.4 - DIVIETI

All'interno del Parco è consentito esercitare ogni attività non in contrasto col vigente Piano Particolareggiato e con le vigenti normative nazionali e regionali in materia.

In particolare è vietato:

- ✓ eseguire opere edilizie ed erigere manufatti di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli previsti dal Piano Particolareggiato del P.L.I.S.;
I manufatti consentiti dovranno essere costruiti con le modalità e i materiali previsti dalle norme tecniche di attuazione del Piano Particolareggiato;
qualsiasi manufatto realizzato all'interno del Parco dovrà acquisire preventivamente il parere favorevole dell'Ente Gestore del Parco e successivamente assentito dall'Ufficio Tecnico Comunale del Comune territorialmente interessato;
- ✓ costruire oleodotti, gasdotti, elettrodotti, linee telegrafiche e/o telefoniche, impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione;
- ✓ aprire e coltivare nuove cave che non siano espressamente previste dal Piano Particolareggiato del P.L.I.S.;
- ✓ abbandonare, stoccare, spandere e/o disperdere rifiuti di qualsiasi genere, o ammassare anche temporaneamente materiali di qualsiasi natura fuori dalle aree consentite;
- ✓ localizzare e realizzare discariche controllate e impianti di smaltimento e recupero;
- ✓ produrre suoni, rumori, luci, accendere fuochi anche per campeggio, transitare con veicoli motorizzati al di fuori delle strade del Parco appositamente individuate, fatta eccezione per i mezzi ad uso agricolo, o di servizio per il Parco, di pronto intervento sanitario, di prevenzione e di pubblica sicurezza;
- ✓ danneggiare, disturbare, catturare, o uccidere animali, con esclusione dell'attività venatoria ove consentito dalle vigenti norme in materia, raccogliere o distruggere i loro nidi, danneggiare o distruggere i loro ambienti;
sono previste eventuali deroghe per le iniziative di eradicazione di specie alloctone, di cattura della selvaggina a scopo di ripopolamento e di prelievo di nidi per scopi di studio, il tutto ai soli fini della gestione faunistica e della ricerca scientifica;
tali iniziative dovranno essere autorizzate dall'Ente Gestore del parco;
è sempre vietato produrre suoni di qualsiasi genere al fine di allontanare qualsiasi animale dall'area;
- ✓ abbattere o danneggiare piante, esercitare il pascolo fatti salvi gli interventi di sfalcio e di manutenzione della vegetazione, il taglio delle piante previsto dall'art. 32 bis del Piano Particolareggiato del Parco e le normali pratiche agricole;
- ✓ introdurre specie animali o vegetali non caratteristiche del territorio o che non siano espressamente previste dalle Norme Tecniche del Piano Particolareggiato del Parco;
- ✓ svolgere qualsiasi forma di pubblicità, praticare lo sport agonistico, allestire attendamenti o campeggi al di fuori delle aree specificatamente individuate a tal fine che devono avere comunque finalità compatibili con gli scopi istitutivi del Parco e devono essere espressamente autorizzate dall'Ente Gestore del Parco;
- ✓ uscire dalle strade e dai sentieri ammessi, sia con veicoli a motore sia a piedi o in bicicletta o mezzi simili;

- ✓ alterare il regime e la composizione delle acque, deviare od occultare le sorgive, modificare la struttura idrografica ed idrogeologica, se non previa specifica autorizzazione dell'Ente Gestore del Parco;
- ✓ installare cartelli e manufatti pubblicitari e non, di qualunque natura e scopo, eccezion fatta per la segnaletica di interesse pubblico e per quella ritenuta necessaria, approvata ed autorizzata dall'Ente Gestore del Parco e che in ogni caso dovrà essere realizzata mediante appositi sostegni e non appesa o ancorata agli alberi;
- ✓ erigere recinzioni salvo quelle espressamente previste dal Piano Particolareggiato che verranno autorizzate dall'Ente Gestore del Parco, o quelle per proteggere temporaneamente determinate zone per ragioni di pubblica incolumità;
- ✓ immergersi a scopo di balneazione nelle acque dei cavi e delle rogge;
- ✓ effettuare operazioni di pulizia e/o manutenzione ai veicoli o a parti di essi;
- ✓ posizionare strutture fisse e/o mobili, anche per l'attività fotografica o semplicemente per l'osservazione della fauna selvatica, senza l'autorizzazione dell'Ente Gestore del Parco;
- ✓ sostare con ogni veicolo tenendo il motore acceso;
- ✓ svolgere qualsiasi attività che risulti in contrasto con gli scopi istitutivi del Parco e con le Norme Tecniche del Piano Particolareggiato;

art. 5 - ATTIVITÀ AGRICOLE

All'interno del parco è consentita, nelle apposite zone, l'attività agricola con l'obbligo di:

- ✓ mantenere in buono stato le siepi esistenti e, ove possibile, crearne di nuove;
- ✓ evitare l'incendio delle stoppie e delle siepi in quanto non consentita data la particolarità dell'area sottoposta a Parco Locale di Interesse Sovracomunale;
- ✓ evitare l'utilizzo di diserbanti chimici nell'area di pertinenza del Parco;
- ✓ mantenere integro l'ambiente boschivo;
- ✓ evitare l'esecuzione di lavori ed interventi di rimodellamento dei terreni e della trama delle acque, se non espressamente approvati dall'Ente Gestore del Parco;
- ✓ non effettuare alcuna alterazione dei tracciati della viabilità agraria esistente, la copertura e l'interramento dei corsi d'acqua se non espressamente approvati dall'Ente Gestore del Parco.

Il taglio delle piante è regolamentato dall'art. 32 bis del Piano Particolareggiato del Parco e le relative comunicazioni di taglio ed eventuali richieste di autorizzazioni dovranno essere prodotte all'Ente Gestore del Parco utilizzando la modulistica appositamente predisposta dal medesimo.

Le richieste non contemplate per fattispecie all'art. 32 bis del Piano Particolareggiato del Parco saranno valutate, verificate ed eventualmente approvate dall'Ente Gestore del Parco previo parere favorevole espresso preventivamente dalla Conferenza dei Sindaci.

art. 6 - ATTIVITÀ SPORTIVE

Sono consentite tutte le attività sportive periodiche od occasionali preventivamente autorizzate dall'Ente Gestore del Parco, sentita la Conferenza dei Sindaci; in particolare è consentita la pesca sportiva autorizzata che potrà essere esercitata nelle zone previste dal Piano Particolareggiato, ad esclusione delle aree e dei biotopi dove la medesima risulta vietata con apposita cartellonistica.

Non è consentito lo svolgimento di gare di pesca.

art. 7 - ATTIVITÀ RICREATIVE

All'interno del parco sono ammesse attività ricreative (sosta, picnic, birdwatching, jogging, ecc.) purché non contrastanti col presente regolamento; tali attività sono consentite nelle zone adibite a servizi, in particolare nelle aree di sosta e di ristoro dotate di attrezzature idonee (panche tavoli, cestini porta rifiuti).

L'organizzazione di manifestazioni speciali a sfondo ricreativo dovrà essere autorizzata dall'Ente Gestore del Parco; nella domanda, da presentare almeno venti giorni prima dell'evento, dovranno essere indicati il responsabile della manifestazione, il programma e il probabile numero di partecipanti.

E' possibile la richiesta di una cauzione a garanzia di eventuali danni procurati.

Per le libere Associazioni operanti nei Comuni del parco e da questi riconosciute o per le Associazioni convenzionate con L'Ente Gestore del Parco è sufficiente una semplice comunicazione da prodursi con adeguato anticipo.

art. 8 - ATTIVITÀ DIDATTICHE

Rientra tra le finalità istituzionali del Parco l'esercizio e la promozione dell'attività didattica; questa sarà effettuata nei luoghi previsti e lungo itinerari prestabiliti.

Tale attività si configura in visite individuali e/o di gruppo, guidate e non e comunque preventivamente autorizzate dall'Ente Gestore.

art. 9 - SANZIONI

Il rispetto delle norme del presente Regolamento è affidato al senso civico degli utenti.

Ogni infrazione al presente Regolamento, che potrà essere accertata dalle Autorità competenti, sarà sanzionata con l'applicazione di una sanzione amministrativa (qualora non integri estremi di reato che potranno essere penalmente perseguibili) da un minimo di € 200,00 fino ad un massimo di € 5.000,00 per i casi più gravi, con le modalità previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.

Fermo restando:

- ✓ la possibilità da parte delle forze dell'ordine intervenute, di allontanare il trasgressore dal luogo in cui avviene il fatto sanzionabile;
- ✓ b) il diritto delle Amministrazioni Comunali interessate ad ottenere il risarcimento del danno;
- ✓ c) l'applicazione congiunta di ulteriori sanzioni specifiche previste dalla legislazione facendo anche riferimento, in particolare, a quanto previsto dagli art. 27,28,29,30,31 della L.R. 30.11.1983 n. 86 del o da regolamenti vigenti e/o da specifiche ordinanze.

10 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme di legge e le disposizioni Regionali e Provinciali in materia.

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente Regolamento saranno introitati in un apposito capitolo di bilancio del Comune capofila

Il loro utilizzo è vincolato alla realizzazione di interventi di manutenzione, ripristino e di realizzazione di interventi di rinaturalizzazione all'interno del P.L.I.S. nel territorio del Comune ove è avvenuta l'infrazione.